

LA DOMANDA DI ARBITRATO:

CONTENUTO ED EFFETTI

Dr.ssa Alessia Vanni

Oggetto della presente ricerca è lo studio dell'atto introduttivo del procedimento arbitrale.

La domanda di arbitrato non è stata oggetto di recente di particolari attenzioni del legislatore: esso è intervenuto nel 1994 (con la legge 25 gennaio 1994, n. 25) e nel 2006 (con il d. lgs. 2 febbraio 2006, n. 40), dopo i quali non si registrano innovazioni degne di nota. Al contrario, la produzione dottrinale e giurisprudenziale non si è mai arrestata e tutt'oggi permane cospicua, nel tentativo di individuare le *rationes* degli istituti di volta in volta analizzati e di delimitare con chiarezza la portata dell'attuale disciplina in materia di arbitrato e, nello specifico, di domanda arbitrale: si è andato via via a creare, dunque, un *corpus* normativo di matrice interpretativa, una sorta di diritto vivente che a dispetto del suo *nomen* è ben lungi dall'essere ricondotto ad unità.

Il tema scelto, di cui si apprezza in particolar modo la trasversalità, coinvolge profili contenutistici, formali e persino sostanziali. Molteplicità di sfaccettature che abbiamo tentato di riproporre nella stesura del presente lavoro.

La tesi ivi sostenuta è che la domanda di arbitrato sia, fra tutti gli atti del procedimento, quello più idoneo a porre in risalto il duplice volto della forma di A.D.R. a cui dà avvio. Da un lato, vi è la sua potenziale assimilazione all'atto introduttivo del giudizio ordinario, tutt'oggi foriera di incertezze e soluzioni affatto univoche: il raggiungimento di un'equiparazione tra gli effetti dei giudizi ordinario e arbitrale è certamente un valore aggiunto per l'ordinamento, che mostrerebbe, così, di offrire una tutela di pari livello e ad ampio spettro alla parte che la invoca. Dall'altro, vi è la notoria connotazione privata dell'arbitrato, per cui deve essere dato preminente rilievo alla volontà delle parti per consentire loro di ottenere non più né meno di quanto è loro intenzione; incasellare, allora, la domanda (così come l'intero procedimento) entro una rigida disciplina contenutistica e/o formale rischia di far venir meno la connotazione più saliente dell'istituto in esame.

Quanto alla struttura del nostro lavoro, si è scelto di prendere le mosse dagli aspetti di contenuto della domanda di arbitrato. Preso atto del definitivo abbandono dello schema dei quesiti a seguito dell'entrata in vigore della novella del 1994, abbiamo distinto i requisiti necessari dell'atto introduttivo da quelli eventuali ed accessori. Rispetto ai primi, si è criticato il silenzio del legislatore circa la possibilità che le parti prevedano modalità procedurali differenti per dar corso al processo arbitrale, con conseguente e non condivisibile formulazione della teoria dell'efficacia espansiva della

normativa introdotta dalla riforma; mentre invece, nell'ottica di lasciare spazio alla volontà dei contendenti, questi ultimi ben potrebbero prevedere modalità di introduzione differenti da quelle legislative. Ci siamo altresì interrogati sulle conseguenze giuridiche che derivano dall'omissione, totale o parziale, degli stessi, concludendo nel senso che la mancanza di uno di tali requisiti non comporti sempre e comunque il venir meno dell'efficacia dell'atto, poiché il requisito mancante potrebbe essere integrato in un momento successivo o ricavato in via implicita; viceversa, la mancata indicazione dell'oggetto del procedimento non potrà che condurre ad invalidità dell'atto introduttivo. In riferimento ai requisiti accessori, si è evidenziato come nella normativa *ad hoc* si sia taciuto completamente circa alcuni requisiti tipici disciplinati dall'art. 163 c.p.c., fra cui la sottoscrizione della parte (o del difensore) e la procura alle liti.

Abbiamo poi rivolto l'attenzione agli effetti che discendono dall'introduzione del giudizio arbitrale, attraverso una bipartizione tra effetti sostanziali e processuali. Rispetto ai primi, con l'entrata in vigore della novella del 1994 sono pacificamente riconosciute all'atto introduttivo dell'arbitrato che presenti i requisiti ivi indicati (la c.d. domanda qualificata), ma non anche a quello cui le parti abbiano attribuito contenuto e forme diversi da quelli suggeriti dal legislatore, l'efficacia interruttiva (istantanea e permanente) della prescrizione, l'efficacia propria della trascrizione per anticipare gli effetti del lodo, nonché l'attitudine alla conservazione dell'efficacia del provvedimento cautelare *ante causam*. Inoltre, la domanda di arbitrato potrà, se tempestiva, impedire il maturarsi di una decadenza, far venir meno gli effetti della buona fede del possessore e segnare il *dies a quo* per la maturazione degli interessi anatocistici, al pari della domanda giudiziale.

Decisamente più controverso ed in continuo divenire è il riconoscimento degli effetti processuali della domanda di arbitrato, oggi al centro dell'attenzione dei più elevati gradi della giurisprudenza. Ripercorrendone l'ordine di trattazione, possiamo affermare che la litispendenza (intesa in senso ampio, ossia come momento di avvio del procedimento) sia un effetto inderogabile nell'*an*, ma non anche nel *quomodo*; essa dovrà farsi risalire al momento in cui la parte istante ha fatto quanto doveva e poteva fare per promuovere il processo arbitrale, tenendo conto delle diverse modalità introduttive previste nell'arbitrato *ad hoc*, in quello amministrato o scelte dalle parti.

A proposito della litispendenza in senso stretto e della continenza è tutt'ora prevalente (ma non esclusiva) l'idea che il conflitto tra i procedimenti contemporaneamente pendenti, e coincidenti in tutto o in parte, non possa essere ricomposto attraverso il criterio della prevenzione, bensì attraverso il sistema delle vie parallele *ex art. 819 ter*, comma I, c.p.c., che ha definitivamente soppiantato il modello della *vis attractiva* pur senza risolvere *ab imis* il problema in esame: sembra invece spostarlo dalla fase iniziale a quella finale del procedimento, imponendo all'interprete di valutare

non l'antiorità fra le notifiche delle due domande, bensì il conflitto di giudicati fra i rispettivi provvedimenti decisorii.

Gli istituti della litispendenza, della continenza e della connessione sono stati altresì analizzati distinguendo le varie ipotesi di contemporanea pendenza di più procedimenti in base ai soggetti chiamati a giudicarli: esclusa l'applicabilità della disciplina generale del codice di rito ai rapporti tra giudici e arbitri, una maggiore apertura si è ravvisata nelle ipotesi di *simultaneus processus* innanzi agli arbitri, soprattutto se vi è contemporanea pendenza della lite innanzi allo stesso collegio.

In merito alla *perpetuatio iurisdictionis*, si è ritenuto di dover dare preminente rilievo al profilo concreto della funzione esercitata dagli arbitri, in concreto giurisdizionale (nel senso di interesse pubblico alla tutela delle situazioni giuridiche soggettive): pertanto, nulla osta all'applicazione dell'art. 5 c.p.c. ai rapporti fra arbitro e giudice, sia che lo si legga alla luce della tutela dell'economia processuale, sia che gli si attribuisca rilevanza ai fini della conservazione degli effetti prodotti da un atto di parte legittimamente compiuto sulla base della normativa vigente al momento dell'introduzione del giudizio.

A chiusura, si è esaminato l'istituto della *translatio iudicii*, sino a pochi mesi fa rimasto fuori dall'ambito operativo dell'arbitrato e oggi invece, finalmente, ammesso dalla Corte costituzionale richiamando i diritti fondamentali di uguaglianza, di difesa e di legittima aspettativa della parte al giusto processo. Abbiamo tuttavia esposto i nostri dubbi sulla diretta fruibilità dell'art. 50 c.p.c. nei rapporti tra arbitri e giudici, che al massimo potrebbe ispirare una differente disciplina legislativa, che ancora si fa attendere, che tenga conto delle peculiarità della forma di A.D.R. in commento; si è suggerito, quindi, di ritenere sufficiente l'instaurazione del procedimento arbitrale *ad quem* nel termine indicato dall'art. 50 c.p.c. o dal giudice rimettente e con le modalità prescelte nel patto compromissorio, che tuttavia non possono prescindere dalla trasmissione dell'atto nella sfera giuridica di controparte. Così da ottenere il massimo rispetto (nei termini) della normativa codicistica e, al contempo, la massima tutela (nelle forme) della volontà delle parti.

La parte finale della trattazione è invece dedicata alle modalità formali di proposizione della domanda arbitrale, la cui analisi non si è affatto esaurita con l'esame della scarna normativa codicistica. L'arbitrato, infatti, spiega al massimo le sue potenzialità ove si conceda il dovuto spazio alla volontà delle parti, alle quali deve poter essere riconosciuta, non solo in via teorica, la possibilità di adeguare il *modus procedendi* alle loro specifiche esigenze. Tra i vari aspetti formali, ci siamo dedicati con particolare cura a quello della notifica, tentando di individuarne le modalità equipollenti e gli effetti che ad esse conseguono, mettendo in risalto analogie e differenze rispetto all'arbitrato rituale. Abbiamo affrontato, inoltre, il tema delle nuove forme di notifica introdotte per il

procedimento civile, ossia la notifica in proprio dell'avvocato e la trasmissione a mezzo PEC, valutandone (in positivo) la possibilità di applicazione in via estensiva all'arbitrato rituale. Problematica che, alle soglie della completa digitalizzazione del processo civile, ha oggi più che mai il sapore dell'attualità.

Quanto alla metodologia di studio, ci è sembrato opportuno non limitarci allo stato della vigente disciplina: pertanto, ogni singola tematica è stata corredata da ampi riferimenti dottrinali e giurisprudenziali (sia a favore che *contra* le convinzioni di chi scrive) e affrontata con uno sguardo al passato, al presente e al futuro. Per alcuni istituti si è inoltre prospettata una lettura in chiave comparatistica, ove il termine di paragone sono stati spesso il giudizio ordinario, talvolta gli ordinamenti stranieri, altre volte le *species* di arbitrato alternative a quello rituale, ossia l'arbitrato amministrato e quello societario. Abbiamo infine tentato, ove possibile, di calare nella prassi le problematiche via via evidenziate, in vista della possibile soluzione finale.